

Referito n° 49636 Progetto n. 7144
 Atto costitutivo della
 Società Cooperativa Agricola "Bitterio,"
 a responsabilità limitata

Vittorio Emanuele III°
per grazia di Dio e per volontà della Natura
Re d'Italia e di Libia

Imperatore d'Africa
L'anno mille novemcento quarantatré il giorno di
un'ottobre 22 (ventidue) del anno d'indumento

22 ottobre 1943
 in Roma, nel suo studio. Ad un'ora circa dalle
 ore 11. Guido De Michelis testua Notario in Roma,
 esercizio in via del Tritone n° 201, incantato
 presso il Collegio Notarile di questo Distretto,
 venne chiamata da testimoni per avvisi i
 conformati, ad ilario concuso, esprimendo
 le intenzioni

Ora sono presenti
 Pasquale Riccio fu maggiordomo e do-
 minicato in Roma, nato a Cosenza n° 111, inscritto
 presso l'Istituto di Testimoni per avvisi i
 conformati, ad ilario concuso, esprimendo
 le intenzioni



Notary Public
 of the Notary Public of Rome
 October 22, 1943
 Guido De Michelis

6.30

6.30

CA	
1	
5	
20	
6	30
29	-
68	30

uniciati in Roma via D'angeli 11 apicoltore
Nunzi Giacomo fu Carlo nato a Palermo domi-
niato in Roma via Giustiniani 38 infierat
Salvatore nob. Giuseppe d'Afflitto nato Roma
dominiato in Roma via Catena 32

Candido Pinto fu Giuseppe nato a Albano
dominiato in Roma via Acciai, 7 infierat
Cerato Luigi di Passerano nato a Brugana ed
ivi domiciliato, apicoltore

Tepùi Giovanni Orsi nato a Fiume domiciliato
in Roma via Margherita 17

Machella Spartaco di Paride nato a Palermo
domiciliato in Roma Lungo mare dei
vani 3 infierat

Borghello don Guglielmo di Guido nato a P. Tito
Christino dominiato in Roma via Vittoria 50

Riunione di soci cui i diritti personali di Maria
sono esiti, i quali, previa discriminazione si sono
uniti c'Hadriani italiano di circa arme, ed ho-
scute allo consenso stipulare quanto segue:

Articolo 1

Tra i consoruti viene costituita una società
Cooperativa denominata Società Cooperativa agri-
cola "Iberia", a responsabilità limitata. Tale co-
operativa non pone ai soci delle rigide cri-

sposizioni di legge che regolano la materia. —

-Artículo 2

La Société se propose : _____

- a) di sequestrare denaro e destinare alla protezione proprietà collettive fra i soci;
 - b) vendere, edere in affitto o in custodia ai soci che ne facciano domanda, lotti di terreno di proprietà della Cooperativa;
 - c) assumere lavori di bonifica e miglioramento agricoli di cui fuori;
 - d) procurare ai soci il credito occorrente;
 - e) promuovere la costituzione ed il miglioramento delle abitanze dei soci ed dei familiari collettivi;
 - f) partecipare a Consorzi, Sindacati ed altri enti aventi scopi affini;
 - g) svolgere in genere tutte quelle attività che risultino o indirettamente servire a rafforzare e perfezionare gli scopi socialisti.

Anticoto 3

La sede della società è in Roma, via Merulana
d'Aragosta.

Patients

La Società è nata, oltre che dal presenti allo
costitutivo, anche dalla stessa società che i can-
fariati sui conseguano, dichiarando di averlo

~~Dr. J. G. Voss
Museum für Naturkunde
Berlin~~

Borgholdegglo - Florin Wessobrunn
Eng. Werk Country Cand. Wessobrunn
Yunn.

precedentemente appurato e che, presso finora dette parti e ob' uno Notario, si allega al presente atto sotto la Pubblica A Ju formamus parte integrante e so-
stanziale.

Articolo 5

La durata della Società è di anni cinquanta
da oggi, salvo proroghe.

Articolo 6

Il capitale sociale è costituito da quote sociali
di ciascun soci pari a lire 100 (cento) ciascu-
na, ed i componenti mi dichiarano di volersi
verso una Ju usare cura.

Articolo 7

Per essere ammesso a socio occorre avere i re-
quisiti previsti dallo Statuto. - Potranno essere
ammessi anche quelli che non abbiano i pre-
siti requisiti riconosciuti dal Consiglio di am-
ministrazione di indiscutibile utilità sociale.

Articolo 8

Se necessario, la procedura e l'esecuzione dei soli
poteri previsti nello Statuto Sociale predetto.

Articolo 9

Le assemblee domande facessino sì nel giorno
nale "Il Lavoro Cooperativo", entro quale regre-
do verranno fatte le attre pubblicazioni sociali.

10

Articolo 10

Il Consiglio di amministrazione riunione di tre mesi.

I Consiglieri, riuniti in prima assemblea, procedono alle elezioni delle cariche sociali. Tengono voto tutti alla maggioranza dei votanti.

a Brumfitt i signori

Paccianelli Quirino

Nuzzi Fernando

Machella Giacomo

a Studaci effettivi i signori

Prof. Pietro Landi

Prov. Gringò Telesio

Arch. Santangelo Giuseppe

2 Consolai supplenti i signori

Borghetto del Leopoldo

Corda Luigi

a Presidente del Consiglio d'amministrazione eletto

il Prof. Pietro Landi

I presenti, chiamati a eleggere le suddette cariche, dichiarano di accettarle.

Articolo 11

I Consiglieri danno incarico al Signor Paccianelli ³

[Quirino] per la ³ approvare al Consiglio alle istituzioni ed allegato statuto quelli eventuali con-

difesa che furono richiesti dagli organi di controllo
in sede di amministrazione e funzionamento. -

Precedentesi riuniscono alla lettura dell'allegato A e dichiarano che le spese del presente atto
e conseguenti sono a carico della società. -

Articolo 12

In fine i consiglieri come sopra nominati, secondo
tutti presenti ed avendo accettato la carica, si riuni-
scano in prima seduta di consiglio e procedano
alla designazione delle cariche in suo al Consiglio stesso. -

Assegnato il segnale, viene detto alla minoran-
za dei votanti a Presidente del Consiglio di minori
anzianità il Sig^r Pascarella ^{Presidente} -

Assegnato il segnale, gli altri nominano a vice
Presidente del Consiglio il Sig^r Nanni ^{Nomin}
do. -

Ogli stessi opù presenti accettano la carica loro
conferita. -

Archivista io noto ho ricevuto il presente atto,
che ho letto ai componenti, uguali, se mia inten-
zione, lo dichiarano conforme alla loro volontà
e quindi lo sottoscrivono come Notario. -

Sento da persona di mia fiducia un dei figli
di cui lo scritto occupa pagina sei

11

di Giulio & le due prenole "Pacca
nelli Giulio" interamente si an-
nullano sostituiti adoro con "offe-
chella Spartaco" & le due pre-
nole "fr Luigi" interamente si
annullano. & le due prenole
"Paceianni Giulio" interame-
te si annullano sostituiti adoro
con "Marchella Spartaco".

Portate queste lette ed ap-
provate a norma di legge.

Torino 25 giugno

Giovanni Marzolla
Pittore

Maria Ferraro

Giuseppe Scandone

Francesca Avanzi

Luigi Ferato


Giorgio Togni

Borghetto Dafaldo

Rag. M. da Punta

Dott. Giacomo Cipriani

notario



49636
y144

12

STATUTO

delle

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TIBERIA, a responsabilità limitata

TITOLO 1

COSTITUZIONE-SEDE-CAPITALE-DURATA E SCOPO

ART. 1 - E' costituita con sede in Roma fra i piccoli proprietari, una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TIBERIA, a responsabilità limitata.

ART. 2 - La Società si propone:

- a) di acquistare terreni e destinarli alla formazione delle piccole proprietà coltivatrici fra i soci;
- b) vendere, cedere in affitto ed in enfilage ai soci che ne facciano domanda letti di terreno di proprietà della Cooperativa;
- c) assumere lavori di bonifica e miglioramenti agricoli di ogni genere;
- d) procurare ai soci il credito corrente;
- e) promuovere la costruzione ed il miglioramento delle abitazioni dei soci e dei fabbricati coloniali;
- f) partecipare a Consorzi, Sindacati e ad altri Enti aventi scopi affini;

g) svolgere in genere tutte quelle attività che direttamente o indirettamente servano a raggiungere e perfezionare gli scopi sociali.

ART. 3 - La Società ha la durata di anni 50 a decorrere dal giorno della sua legale costituzione, salvo proroghe.

Per la pubblicazione degli atti sociali viene designato il giornale "Il Lavoro Cooperativo".

TITOLO III

SOCI

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi come soci tutti coloro che intendono esplicare le loro attività nel campo dell'agricoltura.

I soci minorenni non emancipati sono rappresentati da chi ne ha legalmente i poteri.

ART. 5 - Può essere ammesso come socio onorario qualunque persona o società od ente che ne sia riconosciuto degno del consiglio di amministrazione; i conferimenti dei soci onorari si intendono dati a fondo perduto e non attribuiscono diritti né agli utili, né alla eleggibilità alle cariche amministrative.

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda al consiglio di amministrazione, dichierando di obbligarsi all'osservanza del presen-

te statuto.

Il consiglio accoglie la domanda, ove per il singolo richiedente risulti accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo quattro, e sempre che la nuova ammissione non arrechi pregiudizio all'economia sociale.

In caso di reiezione della domanda il richiedente può appellarci nel modo di legge.

ART. 7 - Coloro che hanno presentato la domanda di ammissione a socio, dopo che questa è stata accolta dal consiglio, devono versare la tassa di ammissione di lire venti (20), sottoscrivere almeno un'azione di lire cento (\$ 100), impegnarsi a pagare le azioni sottoscritte al valore nominale e devono apporre la propria sottoscrizione sul libro soci.

Chi non abbia compiuto tali atti non può essere considerato come socio della società; ove tali atti non vengano compiuti entro un mese dalla deliberazione del consiglio di amministrazione, si intende come non avvenuta la domanda di ammissione a socio e l'eventuale versamento che fosse stato compiuto nel frattempo, verrà restituito.

ART. 8 - Il socio che volesse recedere dalla società dovrà farne opposte domande motivata, il recesso non si intenderà avvenuto se non quando tale doman-

da sia stata accettata dal consiglio di amministrazione ed in conformità di legge.

ART. 9 - La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci indeboliti, inabilitati, falliti e di quelli che svolgono un'attività contrastante con gli interessi della società.

ART. 10 - Il consiglio di amministrazione ha facoltà di escludere il socio:

- a) che abbia costretto la società ad atti giudiziali per ottenere l'adempimento delle obbligazioni da lui contratte verso di essa;
- b) che abbia commesso azioni del consiglio ritenute disonorevoli ed immorali;
- c) che venga a trovarsi in condizioni di avere interessi contrari alla società.

ART. 11 - Il socio che si ritenga escluso ingiustamente può appellarsi nei modi stabiliti dal vigente codice civile.

ART. 12 - I soci recessi, esclusi o dichiarati decaduti hanno diritto al rimborso delle azioni sino alla concorrenza dei versamenti fatti, secondo i risultati del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si svolge limitatamente al socio.

ART. 13 - In caso di morte del socio gli eredi le-

14

gittini e nell' hanno diritto:

- 1) al rimborso delle azioni nella misura del versamento eseguito e secondo i risultati dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, nel però in misura superiore al valore minore, salvo la loro responsabilità nei limiti delle cifre stesse, ai sensi di legge;
- 2) di designare uno di loro, avendo i requisiti per essere socio, a succedere nelle azioni del defunto; la designazione stessa deve essere compito del consiglio di amministrazione della società.

Ove non venga operato il rimborso od il traspasso entro due anni dalla morte del socio, l'importo delle azioni stesse passa al fondo di riserva.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale formato da un numero illimitato di azioni da lire 100 ciascuna;
- b) dal fondo di riserva;
- c) dai fondi speciali che si istituiscono a scopo di previdenza, mutualità, miglioramento ed istruzione professionale;
- d) da qualunque liberalità che pervenga alla società a fine di essere impiegata negli scopi societari.

ART. 15 - Le azioni, ad eccezione della prima azione

sottoscritte per acquistare la qualità di socio,
possono essere pagate a rate, e cioè:
a) per lire 15 (quindici) all'atto della sottoscrizione;
b) il rimanente entro dieci mesi dall'atto della
sottoscrizione in rate sensili di lire 8,50 (otto
e cinquanta), pagabili entro la prima decade di
ogni mese.

Le azioni sono sempre nominative, esse non pos-
sono essere sottoposte a peggio o vincolo, né cedute.

Le azioni che non possono essere possedute da o-
gni socio per un valore superiore alle lire 5000
(cinquemila) saranno rimborsate nei casi e nel modi
contemplati nel presente statuto.

Le somme versate per forme di ammissione non sar-
anno rimborsabili in nessun caso.

TITOLO IV

BILANCIO

ART. 16 Il bilancio comprende l'esercizio sociale
dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno e deve essere presentato all'assemblea
sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'ex-
ercizio.

Il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre
1944. -

ART. 17 - L'utilile netto risultante del bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta deduzione di qualsiasi spesa ed impegno della cooperativa, viene distribuito come segue:

Il 20% (venti per cento) è devoluto al fondo di riserva;

Il 10% (dieci per cento) è messo a disposizione del consiglio di amministrazione che potrà anche servirsene per opere di miglioramento delle proprietà sociali; con ciò che resta sarà retribuito il capitale completamente versato, in misura non superiore al tasso legale di interesse.

L'eccedenza di utili disponibili sarà devoluta ad un fondo di riserva straordinaria e nonché la assemblea dell'berti di devolverlo in tutto o in parte per opere di propria o di assistenza sociale ed agricola.

ART. 18 - L'assemblea sociale può sempre deliberare che, in deroghe alle disposizioni del precedente articolo, sia devoluto al fondo di riserva la totalità degli utili dell'esercizio.

ART. 19 - La retribuzione netta intrattabile interamente versata di cui all'art. 17, n. 1, per deliberazione dell'assemblea, non esserà versata ai singoli possessori di azioni, ma trettata per con-

to degli stessi a nomi delle società, le quale ne accredita a ciascun socio l'importo rispettivo in conto nuove azioni.

Queste non sono fruttifere se non quando siano state interamente versate.

CIB nel limiti per ciascun socio imposti dal R. D. L. 10 (dieci) febbraio 1927 n. 196 (centonovantasei) raggiunti i quali la quota suddetta è versata al socio cui spetti.

ART. 20 = Il fondo di riserva è costituito:

- a) dal prelevamento annuo sugli utili dell'esercizio di cui all'art. 17;
- b) dalle tasse di ammissione;
- c) dalle azioni dei soci espulsi e da quelle dei soci defunti, ove non si sia verificato il rimborso ad II prezzo delle azioni stesse, giuste l'articolo 13 (trentatré).

Il fondo di riserva non può essere ripartito fra i soci durante la vita della società.

TITOLO V

ASSEMBLEE

ART. 21 = La convocazione delle assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, deve eseguirsi mediante inserzione dell'avviso di convocazione e dello ordine del giorno sul giornale "Il Lavoro Cosenza-

tive" di Roma, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso stesso deve altresì essere affisso nei locali della sede sociale.

ART. 22 - Spetta all'assemblea la scelta di chi deve presiederla.

L'assemblea è valida a deliberare in prima convocazione sugli oggetti posti all'ordine del giorno con il numero dei presenti e con il numero di voti favorevoli prescritti dalla legge, secondo gli argomenti.

In secondo convocazione, che può essere fissata a non meno di ventiquattro ore dopo quella indicata per la prima convocazione, l'assemblea deliberà validamente quando sia il numero dei presenti e con la semplice maggioranza dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvi i casi in cui della legge sia prescritta una maggioranza speciale.

ART. 23 - L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in esso viene presentato per la discussione ed approvazione il bilancio dell'anno finanziario precedente; si provvede alla nomina delle cariche sociali e si trattano tutti gli oggetti di competenza dell'assemblea, nonché quelli che, per deliberazione del consiglio di amministrazione, per domanda del collegio

dei sindaci o di almeno un quinto dei soci, fossero posti all'ordine del giorno.

ART. 24 - Le assemblee straordinarie hanno luogo quando il consiglio di amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto dal collegio dei sindaci o da almeno un quinto dei soci; con indicazione delle materie da trattare.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro un mese dalla data della richiesta; decorso invano tale termine la convocazione è indetta dal collegio dei sindaci.

ART. 25 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, ordinariamente si procede con il sistema dell'alzata e se ute.

ART. 26 - Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni da lui sottoscritte.

In caso di malattia o di altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio non amministratore mediante delega scritta; ogni mandatario non può rappresentare più di un socio.

I soci minorenni non emanetatti sono rappresentati nelle assemblee da chi esercita su di essi la patria potestà o la tutela.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 27 - Il consiglio di amministrazione si compone di tre membri eletti dall'assemblea fra i soci che stiano in regola con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli candidati sono rieleggibili.

Essi eleggono nella prima riunione del consiglio un presidente ed un vice presidente.

Le firme e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente, ed in sua assenza ed impedimento al vice presidente.

I consiglieri scendono ogni tre anni.

ART. 28 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno due consiglieri.

Le adunanze si ritengono legali quando vi intervenga almeno la metà dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure si tratti di persone o di affari in cui taluno dei componenti del consiglio abbia un interesse diretto.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal voto.

A parità di voti nelle votazioni aperte prevale il voto del presidente, nelle segrete la parità importa la retezione delle proposte.

ART. 29 - Se durante l'esercizio sociale si rende
vacante per qualsiasi causa un posto nel consiglio
di amministrazione, gli altri amministratori uniti
ai sindaci provvedono a surrogare il mancante sino
alla convocazione delle prossime assemblee generali,
deliberando con la presenza di due terzi dei membri
ed a maggioranza assoluta di voti.

ART. 30 - Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli effetti di gestione sia ordinaria che straordinaria della società, senza eccezione di sorte, e segnatamente ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluse quelle riferite all'assestabile dei soci.

Il consiglio ha quindi anche le facoltà di trasferire in via arbitrale di qualunque composito, di acquistare e vendere immobili, contrarre mutui attivi e passivi, costituire enfeudi, stipulare associazioni, accettare ipoteche passive, accendere, non stergere, ridurre, cancellare ipoteche ed autorizzare qualsiasi annotamento ipotecario; di rinunciare ad ipoteche anche se legali, esonerando il conservatore

18

delle ipoteche da qualsiasi responsabilità, di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Al consiglio di amministrazione spetta anche:

- 1) curare l'esecuzione di tutti i deliberati delle assemblee;
- 2) formulare i bilanci;
- 3) redigere i regolamenti interni da sottoporre per l'approvazione dell'assemblea;
- 4) stipulare gli atti ed i contratti relativi all'ordinario esercizio dell'attività sociale;
- 5) nominare procuratori speciali quando sia necessario;
- 6) contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e con istituti di credito;
- 7) assumere e licenziare impiegati ed operai; fissarne le retribuzioni e le mansioni;
- 8) deliberare l'adesione delle società ad organizzazioni federative e consorziali o ad altri enti, con scopi affini;
- 9) deliberare circa l'ammissione, il rientro, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- 10) quell'altro ed esso demandato per legge e che non sia espressamente, per disposizione di legge e del

presente statuto, riservato all'assemblea.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

ART. 31 = I sindaci, in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, vengono eletti dalla assemblea anche fra non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ad essi spetta:

- 1) stabilire di accordo con gli amministratori della società le forme dei bilanci e delle situazioni delle azioni;
- 2) assentire almeno ogni trimestre i libri della società per conoscere le operazioni sociali; fare provvisori e frequenti riscontri di cassa; ma non mai lo stesso di un trimestre l'uno dell'altro.
- 3) riconoscere, almeno una volta ogni mese con la scorta dei libri sociali, l'esistenza del titolo e dei valori di qualunque specie, depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società.
- 4) rivedere il bilancio e farne la relazione;
- 5) sorvegliare che le disposizioni della legge e dello statuto siano osservate dagli amministratori;
- 6) sorvegliare le operazioni della liquidazione.

I sindaci possono assistere alle adunenze del consiglio di amministrazione e fare inserire negli ordi-

Bernilla Degrado
Lamberti Giacomo
Longhi Renato
Gatti Thresher
Cacciamilliferi
Picheddu
Pini Gianni

Ruggi Vassalli
Spagnoli Giovanni
Sorbi Gino
Papagiani

19

ni del giorno di queste adunanza e dell'assemblea le proposte che credono opportune.

TITOLO VIII

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 32 = La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal vigente codice civile.

L'assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento della società.

ART. 33 = L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina dei liquidatori, scegliendosi preferibilmente tra i soci.

ART. 34 = Nel caso di cessione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 35 = Il consiglio di amministrazione è autorizzato ad introdurre nel presente statuto le modificazioni che venissero richieste sia dall'autorità giudiziaria che dall'autorità governativa.

ART. 36 = Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, volgono le norme del vigente codice ci-

ville e delle leggi speciali sulle cooperative.

Tamburini Giulio
affreschi Marchetti
Pichedduccio.

Muschi Giacomo

Giuseppe Sardouyrol

Francesca Strammi

Lukas Peredo

Ferragosto

Berghezza Leopoldo

mag. Michele Cerato

di Acciornante dopo vent'anni

notario

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
ROMA

Rich. n. 8901 del 28.6.2011



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
di ROMA

La presente fotocopia, che consta di n null'quattro facciate, compresa la
presente, è conforme all'originale documento e a l relativo
inserto o sub "A" fotografato o su
microfilm di seconda generazione. -----

Si rilascia in carta esente da bollo per uso completo leffe

Roma, li - 6 LUG. 2011

Il Capo dell'Archivio

PER IL SOVrintendente
IL CONSERVATORE

Dott.ssa Maria Olinda Ceci

Maria Olinda Ceci

(5)